



- 4 APR 2014

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Oggetto

[Empty box for subject matter]

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 2968/2008

SEZIONE LAVORO

R.G.N. 7297/2008

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 8009

- Dott. ANTONIO LAMORGESE - Presidente - Rep.
- Dott. GIULIO MAISANO - Rel. Consigliere - Ud. 22/01/2014
- Dott. GIUSEPPE BRONZINI - Consigliere - PU
- Dott. ENRICA D'ANTONIO - Consigliere -
- Dott. ANTONELLA PAGETTA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 2968-2008 proposto da:

(Omissis)



), tutti

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA CAMILLUCCIA 785, presso lo studio dell'avvocato CHIOLA CLAUDIO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GORLANI INNOCENZO, giusta delega in atti;

**- ricorrenti -**

**contro**

REGIONE LOMBARDIA;

**- intimata -**

e sul ricorso 7297-2008 proposto da:

REGIONE LOMBARDIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIA 32, presso lo studio dell'avvocato CIABATTINI LIDIA, rappresentata e difesa dall'avvocato TOSI PAOLO, giusta delega in atti;

**- controricorrente e ricorrente incidentale -**

**contro**

(Omissis)

, tutti

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA CAMILLUCCIA 785, presso lo studio dell'avvocato CHIOLA CLAUDIO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GORLANI INNOCENZO, giusta delega in atti;

**- controricorrenti al ricorso incidentale -**

avverso la sentenza n. 360/2007 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 03/10/2007 R.G.N. 607/2006;  
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/2014 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO;

udito l'Avvocato CHIOLA CLAUDIO;

udito l'Avvocato CIABATTINI LIDIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso per estinzione per i conciliati, per il resto inammissibilità o in subordine rigetto.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 3 ottobre 2007 la Corte d'appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Brescia del 14 ottobre 2005 con la quale sono state rigettate le domande proposte dagli attuali ricorrenti indicati in epigrafe ed intese ad ottenere dalla Regione Lombardia l'indennità di anzianità di cui agli artt. 16 e 17 della legge regionale n. 38 del 1981. In particolare la Corte territoriale ha considerato il difetto di interesse dei ricorrenti per essere essi stati trasferiti alla Provincia di Brescia con decorrenza 1 gennaio 2002 e non avendo quindi la possibilità di azionare il diritto alla indennità di fine servizio che matura anno per anno ma che è esigibile solo alla cessazione del rapporto di lavoro; quanto al ricorrente T A il cui rapporto di lavoro era nel frattempo cessato per pensionamento con conseguente sussistenza per lui dell'interesse ad agire, la Corte d'appello, sulla base della evoluzione legislativa in materia intesa ad omogeneizzare il trattamento economico di fine servizio per i dipendenti pubblici passati alla regione, ha considerato che la legge n. 335 del 1995 aveva disposto l'abrogazione dell'art. 16 invocato dai ricorrenti, e la successiva legge regionale 36 del 1996 aveva spostato gli effetti abrogativi della precedente legge alla data di modifica delle norme che regolano in campo nazionale l'indennità di fine servizio, per cui non sussiste il diritto azionato per l'intervenuta abrogazione della norma posta a suo fondamento.

I ricorrenti propongono ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su sei motivi.

Resiste con controricorso la Regione Lombardia che svolge ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.

I ricorrenti principali resistono con controricorso al ricorso incidentale avversario.

1

Entrambe le parti hanno presentato memoria con la quale concordemente affermano che è intervenuta conciliazione per tutti i ricorrenti principali ad eccezione di G M , A M , F R e L S .

## MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi vanno riuniti essendo proposti avverso la medesima sentenza.

Preliminarmente va dichiarato inammissibile il ricorso principale proposto dai ricorrenti per i quali è intervenuta conciliazione. Infatti l'intervenuta conciliazione tra le parti nel corso del giudizio di cassazione, dimostra che è venuto meno l'interesse dei ricorrenti all'impugnazione, con la conseguenza che il ricorso va dichiarato inammissibile per essere cessata la materia del contendere, dovendosi valutare la sussistenza dell'interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, avuto riguardo non solo al momento in cui è proposta l'azione o l'impugnazione, ma anche a quello della decisione (per tutte Cass. 13 luglio 2009 n. 16341).

Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3 cod. proc. civ. con riferimento all'art. 16 della legge della Regione Lombardia 38 del 1981. In particolare si deduce che la Corte territoriale dopo avere esattamente qualificato la natura retributiva dell'indennità di fine servizio ne ha escluso la maturazione del diritto durante il rapporto affermando che il diritto a tale indennità può essere azionata solo con le regole in vigore al momento della cessazione del rapporto.

Con il secondo motivo si assume violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3 cod. proc. civ. con riferimento all'art. 7 della legge regionale n. 19 del 2004. In particolare si deduce che detta legge n. 19 del 2004 avrebbe semplicemente determinato la data dell'abrogazione

dell'art. 16 della legge n. 38 del 1981, e non avrebbe eliminato tale norma dall'ordinamento per cui i diritti maturati fino alla data dell'abrogazione, e cioè fino al 30 maggio 2000, sarebbero esigibili.

Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3 cod. proc. civ. con riferimento all'art. 1987 cod. civ. In particolare si sostiene che l'avvenuta abrogazione del citato art. 16 a decorrere dal maggio 2000 non inciderebbe sul diritto azionato in questa sede che riguarda il diritto già maturato in precedenza.

Con il quarto motivo si lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3 cod. proc. civ. con riferimento all'art. 3 della legge regionale n. 2 del 1999. In particolare si assume che il diritto all'indennità integrativa in questione sarebbe esigibile al momento del trasferimento del personale dalla Regione alla Provincia ai sensi del citato art. 3 della legge regionale n. 2 del 1999.

Con il quinto motivo si deduce omessa ed insufficiente motivazione ex art. 360, n. 5 cod. proc. civ. quanto alla cessazione del rapporto dei ricorrenti con la Regione Lombardia, assumendosi che il trasferimento ad altra amministrazione avrebbe causato la cessazione del rapporto di lavoro con la Regione Lombardia.

Con il sesto motivo si lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3 cod. proc. civ. con riferimento all'art. 100 cod. proc. civ. In particolare si deduce l'interesse ad agire per i lavoratori ancora non cessati dal servizio, quale azione di accertamento.

Con il ricorso incidentale si deduce violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 16 della legge regionale Lombardia n. 38 del 1981, 31 d.lgs. n. 165 del 2001, 2112 cod. civ. e 100 cod. proc. civ. ex art. 360, n. 3 cod. proc. civ. In particolare si sostiene che la Corte territoriale

avrebbe errato nell'affermare che il diritto all'indennità di anzianità si matura anno per anno nel corso del rapporto di lavoro.

Il ricorso è fondato.

Questa Corte ha già avuto occasione di affrontare le questioni oggetto del ricorso in esame (Cass. 4 luglio 2008 n. 18501), ed il Collegio non ha motivo di discostarsi da quanto affermato in quella occasione.

È ben vero, infatti, che la disposizione - istitutiva del trattamento previdenziale, preteso in questo giudizio (art. 16, intitolato omogeneizzazione del trattamento di previdenza del personale regionale, della L.R. Lombardia 7 luglio 1981, n. 38, disposizioni sull'ordinamento, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali in attuazione dell'accordo relativo al contratto nazionale 1979/1981 per il personale delle regioni a statuto ordinario) - sancisce testualmente: "In attesa della modifica delle norme che regolano in campo nazionale l'indennità di fine servizio per il personale regionale, la regione assicura ai propri dipendenti, per ogni anno di servizio, un trattamento previdenziale (indennità di anzianità) pari a un dodicesimo dell'80% dell'ultima retribuzione. La regione pone a suo carico l'eventuale differenza fra la somma lorda, spettante secondo quanto previsto dal comma precedente (assunta a minuendo), e quella lorda (assunta a sottraendo), corrisposta a titolo di indennità premio di servizio, di indennità di buonuscita, di indennità di anzianità o di altro analogo titolo, (...) dall'ente presso il quale è instaurato il rapporto previdenziale".

E le disposizioni successive (della cit. L.R. 7 luglio 1981, n. 38, artt. 17 e 18) recano la disciplina in materia di periodi computabili ai fini del trattamento previdenziale e, rispettivamente, di personale di primo impianto negli uffici regionali e personale trasferito dagli enti soppressi. Tuttavia le disposizioni istitutive di detto trattamento previdenziale (della

L.R. 7 luglio 1981, n. 38, artt. 16, 17 e 18, appunto) risultano - coerentemente -abrogate, in forma espressa (dalla L.R. 23 luglio 1996, n. 16, art. 36, comma 5, ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale), nei termini testuali seguenti: "Gli effetti abrogativi delle disposizioni relative all'omogeneizzazione del trattamento previdenziale del personale regionale decorrono dalla data di modifica delle norme che regolano in campo nazionale l'indennità di fine servizio".

E la stessa disposizione abrogatrice (della L.R. 23 luglio 1996, n. 16, art. 36, comma 5), a sua volta, risulta - del pari coerentemente - interpretata autenticamente (dalla L.R. 3 agosto 2004, n. 19, art. 7, comma 12, assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2004 ed al bilancio pluriennale 2004/2006 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) nei termini testuali seguenti: "La L.R. 23 luglio 1996, n. 16, art. 36, comma 5, (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale), che prevede che gli effetti abrogativi delle disposizioni relative all'omogeneizzazione del trattamento previdenziale del personale decorrono dalla data di modifica delle norme che regolano in campo nazionale l'indennità di fine servizio, si interpreta nel senso che la modifica è riferita all'approvazione a livello nazionale della nuova disciplina del trattamento di fine servizio indipendentemente dalla istituzione dei fondi pensione e dall'esercizio delle opzioni da parte dei dipendenti regionali previsti dalla L. n. 449 del 1997. Il trattamento di previdenza di cui alla L.R. 7 luglio 1981, n. 38, artt. 16, 17 e 18, (Disposizioni sull'ordinamento, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali in attuazione dell'accordo relativo al contratto nazionale 1979/81 per il personale delle Regioni a statuto ordinario) è abrogato quindi a far tempo dal 30 maggio 2000, data di entrata in vigore del D.P.C.M. 20 dicembre

1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 maggio 2000, n. 111". Il testo normativo richiamato (cit. D.P.C.M. 20 dicembre 1999) - per assumerne la data di entrata in vigore (30 maggio 2000) quale dies a quo della prevista abrogazione - reca, infatti, la disciplina del trattamento di fine rapporto dei pubblici dipendenti.

Funzionale alla ratio del trattamento previdenziale in questione (di cui alla cit. L.R. 7 luglio 1981, n. 38, artt. 16, 17 e 18) - di assicurare la omogeneizzazione del trattamento di previdenza del personale regionale, in attesa della modifica delle norme che regolano in campo nazionale l'indennità di fine servizio (anche) per lo stesso personale - risulta, quindi, la abrogazione delle disposizioni (relative all'omogeneizzazione del trattamento previdenziale del personale regionale) - istitutive dello stesso trattamento - con decorrenza, appunto, dalla "data di modifica delle norme che regolano in campo nazionale l'indennità di fine servizio" (come stabilito dalla cit. L.R. 23 luglio 1996, n. 16, art. 36, comma 5). Parimenti funzionale alla ratio prospettata, risulta, altresì, la norma di interpretazione autentica (di cui alla cit. L.R. 3 agosto 2004, n. 19, art. 7, comma 12), che fissa la decorrenza della abrogazione del trattamento - da intendersi riferita, ellitticamente, alle disposizioni che ne recano la istituzione (di cui alla L.R. 7 luglio 1981, n. 38, artt. 16, 17 e 18, peraltro menzionati espressamente) - "a far tempo dal 30 maggio 2000, data di entrata in vigore del D.P.C.M. 20 dicembre 1999". Infatti il testo normativo richiamato (cit. D.P.C.M. 20 dicembre 1999) reca - come è già stato ricordato - la nuova disciplina in campo nazionale, appunto, del trattamento di fine rapporto - oltre che la istituzione dei fondi pensione- dei pubblici dipendenti, anche regionali. La previsione, poi, degli effetti abrogativi - a prescindere "dalla istituzione dei fondi pensione e dall'esercizio delle opzioni da parte dei dipendenti regionali previsti dalla legge (statale) n. 449 del 1997" - risulta funzionale

alla continuità, senza soluzioni, tra omogeneizzazione del trattamento previdenziale del personale regionale - assicurata, appunto, dal trattamento abrogato - e la sopravvenuta modifica delle norme che regolano in campo nazionale il trattamento di fine rapporto dei pubblici dipendenti. La prevista abrogazione, infatti, opera soltanto dalla data (30 maggio 2000) in cui - con l'entrata in vigore della nuova disciplina in campo nazionale del trattamento di fine rapporto dei pubblici dipendenti (anche regionali) - è venuta meno l'esigenza di assicurare la perseguita omogeneizzazione del trattamento di previdenza del personale regionale. Nè produce effetto retroattivo, ma trova applicazione soltanto per l'avvenire (per il periodo successivo, cioè, al 30 maggio 2000). Intanto esula qualsiasi previsione, che - in deroga al principio generale (di cui all'art. 11 disp. gen.), secondo cui la legge non dispone che per l'avvenire e non ha effetto retroattivo - stabilisca, appunto, la retroattività di detta abrogazione (sulla non retroattività - in difetto di contrarie previsioni - della abrogazione di leggi, vedi, per tutte, Cass. n. 3415/99, 680/95, nonché Corte cost. n. 166, 165/2005).

Mentre l'indicazione esplicita della data di decorrenza (30 maggio 2000, appunto) della stessa abrogazione concorre, all'evidenza, a precluderne la operatività per il passato.

Anche a volere prescindere dalle superiori considerazioni - peraltro assorbenti - ne risulterebbe, comunque, frustrata - diversamente opinando - la stessa omogeneizzazione del trattamento previdenziale del personale regionale - perseguita dal trattamento ora abrogato (di cui alla cit. L.R. 7 luglio 1981, n. 38, artt. 16, 17 e 18) - con riferimento al periodo (anteriore, appunto, al 30 maggio 2000), nel quale - in attesa della modifica delle norme che regolano in campo nazionale il trattamento di fine rapporto dei pubblici dipendenti - quella omogeneizzazione era ancora assicurata dallo stesso trattamento ora abrogato.

7



A sorreggere la raggiunta conclusione, sembra soccorrere, tuttavia, la stessa disciplina, in campo nazionale, del trattamento di fine rapporto dei pubblici dipendenti (di cui al cit. D.P.C.M. 20 dicembre 1999), che - accogliendo il criterio del pro rata - stabilisce, infatti, testualmente (art. 1): "Il computo dell'indennità di fine servizio maturata (precedentemente) sarà effettuato secondo le regole della previgente normativa". E, per il personale della regione Lombardia, la previgente normativa non può che essere quella dettata, appunto, dalle disposizioni istitutive del trattamento previdenziale preteso in questo giudizio (di cui alla cit. L.R. 7 luglio 1981, n. 38, artt. 16, 17 e 18). Nè può essere trascurata, in tale prospettiva, la omogeneità tra il trattamento di fine rapporto dei pubblici dipendenti (di cui al cit. D.P.C.M. 20 dicembre 1999) ed il trattamento previdenziale (di cui alla cit. L.R. 7 luglio 1981, n. 38, artt. 16, 17 e 18). Anche quest'ultimo trattamento, infatti, ha la stessa natura retributiva, sia pure con funzione previdenziale, di qualsiasi trattamento di fine rapporto - non rilevando la qualificazione del trattamento stesso come previdenziale, da parte della legge istitutiva regionale (per casi analoghi, vedi Cass. n. 7434/91, 8020/2004), che nella specie si coniuga, tuttavia, con la contestuale definizione (parentetica) come indennità di anzianità - nonostante la natura previdenziale della indennità premio di servizio (come delle altre prestazioni, parimenti erogate da enti previdenziali), che ne risultano integrate. In altri termini, quel che la regione Lombardia assicura al proprio personale (ai sensi della cit. L.R. 7 luglio 1981, n. 38, artt. 16, 17 e 18) è il trattamento previdenziale in questione - pari, per ogni anno di servizio, ad un dodicesimo dell'80% dell'ultima retribuzione - assumendo a proprio carico, tuttavia, soltanto la "eventuale differenza fra la somma lorda, spettante (per lo stesso trattamento) secondo quanto previsto dal comma precedente (assunta a minuendo), e quella lorda (assunta a sottraendo), corrisposta a titolo di indennità premio di servizio, di indennità di

8



buonuscita, di indennità di anzianità o di altro analogo titolo, (...) dall'ente presso il quale è instaurato il rapporto previdenziale "(per un caso analogo, vedi Cass. n. 7434/91, 8020/2004, cit.). Ora è, proprio, il dato strutturale della erogazione a carico del datore di lavoro (quale, appunto, la regione Lombardia) e la inerenza al rapporto di lavoro - anziché la erogazione, da parte di un ente previdenziale (o da un Fondo di previdenza integrativa o complementare), in dipendenza di un rapporto parimenti previdenziale (del quale il rapporto di lavoro costituisce soltanto presupposto) - a sorreggere la proposta qualificazione - come retributivo - del trattamento in questione (vedi, con riferimento a casi analoghi rispetto a quello dedotto nel presente giudizio, Cass. n. 7434/91, 8020/2004, cit.; vedi, altresì, Cass., sez. un., n. 11329/2005, 2386/2001, 7965/1997 della sezione lavoro, nonché Corte cost. n. 91/2004, 434/97, 99 e 243/93).

Soccorre, tuttavia, la interpretazione adeguatrice delle disposizioni istitutive del trattamento in questione (L.R. cit. L.R. 7 luglio 1981, n. 38, artt. 16, 17 e 18).

Con riferimento a leggi regionali - entrate in vigore, come nella specie, prima della legge - delega per la privatizzazione del rapporto di pubblico impiego (L. 25 ottobre 1992, n. 421, art. 2, comma 1, Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale) e della riforma del Titolo 5<sup>^</sup> della Parte 2<sup>^</sup> della costituzione (di cui alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) - non trova, infatti, applicazione - alla disciplina dello stesso rapporto e, segnatamente, a quella del trattamento economico del personale - ne' la riserva di contrattazione collettiva ne', rispettivamente, la riserva - alla potestà legislativa dello stato - della materia dell'ordinamento civile (vedi Corte cost. n. 308/2006, 314/2003 e, rispettivamente, 410/2005).

Riservata alla legislazione esclusiva dello stato (ai sensi dell'art. 117 Cost., sia nel testo originario, sia nel testo sostituito dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 3) risulta, invece, la previdenza sociale (vedi Cass. n. 5339/2002, nonché, per tutte, Corte cost. n. 50, 384/2005), alla quale sono riconducibili la indennità premio di servizio (come le altre prestazioni, parimenti erogate da enti previdenziali), integrate, appunto, dal trattamento in questione (di cui alla cit. L.R. 7 luglio 1981, n. 38, artt. 16, 17 e 18). La proposta natura retributiva dello stesso trattamento - che riposa, per quanto si è detto, sul dato strutturale prospettato (la erogazione, cioè, a carico del datore di lavoro e la inerenza al rapporto di lavoro) - risulta, quindi, confermata dall'unica interpretazione - conforme a costituzione (interpretazione adeguatrice) - delle disposizioni, che ne recano la istituzione (di cui alla L.R. 7 luglio 1981, n. 38, artt. 16, 17 e 18). Pertanto il trattamento di fine rapporto dei pubblici dipendenti (di cui al cit. D.P.C.M. 20 dicembre 1999) ha sostituito - a far tempo, appunto, dalla data (30 maggio 2000) di entrata in vigore dello stesso decreto - il trattamento (di cui alla cit. L.R. 7 luglio 1981, n. 38, artt. 16, 17 e 18) - parimenti di fine rapporto, per quanto si è detto - previsto ed applicato - fino alla stessa data - in favore del personale della regione Lombardia.

Inserita nel sistema normativo prospettato, la norma di interpretazione autentica (di cui alla cit. L.R. 3 agosto 2004, n. 19, art. 7, comma 12) - manifestamente - non si pone in contrasto con la costituzione. Intanto la questione - se alle regioni sia consentito emanare leggi aventi efficacia retroattiva - risulta già risolta dalla Corte costituzionale (vedine l'ordinanza n. 713 del 1988, nonché le sentenze n. 19 del 1989 e 376 de 2004) nel senso che l'art. 11 disp. gen. "non può assumere per il legislatore regionale altro e diverso significato da quello che esso assume per quello statale, con la possibilità per l'uno e per l'altro di emanare fuori della materia penale norme legislative alle quali possa essere attribuita efficacia

retroattiva".

Di conseguenza, non è decisivo verificare - neanche con riferimento alle leggi regionali - se la norma abbia carattere effettivamente interpretativo - e, come tale, abbia efficacia retroattiva - ovvero sia innovativa con efficacia retroattiva - secondo la giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale (vedi, per tutte, le sentenze n. 274 del 2006, 376 del 2004, 374 del 2002, 419 del 2000, 229 del 1999; ordinanza n. 263 del 2002) - in quanto il principio generale di irretroattività (di cui all'art. 11 disp. gen.) risulta costituzionalizzato - soltanto con riferimento alla materia penale (siccome stabilito dall'art. 25 Cost.) - mentre - in ogni altra materia - il legislatore ordinario (anche regionale) può emanare sia disposizioni di interpretazione autentica - che, tra più significati plausibilmente espressi dalla disposizione interpretata, ne impongano uno - sia disposizioni innovative con efficacia retroattiva. In entrambi i casi, tuttavia, la retroattività deve trovare giustificazione adeguata sul piano della ragionevolezza - del cui difetto costituisce soltanto un indizio, tuttavia, la eventuale distorsione della funzione della legge di interpretazione autentica, per mascherare norme effettivamente innovative dotate di efficacia retroattiva (vedi Corte cost. n. 155 del 1990, 397 del 1994, nonché n. 376 del 2004, cit.) - ne' deve risultare, comunque, in contrasto con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti. Dalla prospettata ricostruzione del sistema normativo nella soggetta materia, tuttavia, risulta evidente che la norma di interpretazione autentica (di cui alla cit. L.R. 3 agosto 2004, n. 19, art. 7, comma 12) assolve, effettivamente, funzione interpretativa. La stessa norma, inoltre, trova giustificazione adeguata sul piano della ragionevolezza - in dipendenza, appunto, del coerente inserimento nel sistema - ne' si pone, altrimenti, in a contrasto con principi costituzionali.

La funzione effettivamente interpretativa della norma in esame pare

sufficiente per escluderne la violazione del principio costituzionale di tutela dell'affidamento, legittimamente posto sulla certezza dell'ordinamento giuridico, e di rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (vedi Corte cost. n. 525 del 2000, 26 del 2003, 376 del 2004).

Coerentemente, non potrebbe essere negato l'interesse, concreto ed attuale, del lavoratore ancora in servizio - alle dipendenze della stessa regione o di altro ente pubblico - a proporre azione di mero accertamento - avente ad oggetto le quote annuali del trattamento in questione (di cui alla cit. L.R. 7 luglio 1981, n. 38, artt. 16, 17 e 18), già maturate alla data della sua abrogazione (30 maggio 2000), al pari delle quote di accantonamento di qualsiasi trattamento di fine rapporto - ancorché le quote stesse non siano ancora esigibili e, come tali, non possano formare oggetto di azione di condanna (vedi, per tutte, Cass., sez. un., n. 11945/1990; sez. lav., n. 4556, 7081/90; 4329/92; 6046/2000; 20516/2004).

Il ricorso proposto da G M , A M  
F R e L S deve dunque essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, in relazione al ricorso accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Milano che provvederà anche al regolamento delle spese del presente giudizio per quanto concerne il rapporto processuale dei predetti ricorrenti il cui ricorso viene accolto. Il giudice del rinvio si atterrà ai seguenti principi di diritto:

- 1) Il lavoratore ancora in servizio può avere interesse, concreto ed attuale, a proporre azione di mero accertamento avente ad oggetto le quote annuali del trattamento che il datore di lavoro liquiderà alla cessazione del rapporto (nella specie, dell'indennità di anzianità dei dipendenti regionali assicurata dagli artt. da 16 a 18 della legge regione Lombardia n. 38 del 2001), ancorché le quote stesse non siano ancora esigibili e, come tali, non possano formare oggetto di azione di condanna.

2) Il trattamento di fine rapporto dei dipendenti pubblici, di cui al d.P.C.M. 20 dicembre 1999, ha sostituito, a decorrere dalla sua entrata in vigore (30 maggio 2000), l'indennità di anzianità prevista in favore dei dipendenti regionali dagli artt. da 16 a 18 della legge Regione Lombardia n. 38 del 1981, avendo entrambi gli emolumenti natura retributiva (sia pure con funzione previdenziale), mentre deve escludersi - sulla base, oltre che del generale principio di irretroattività della legge, delle esigenze di omogeneizzazione del trattamento di previdenza del personale regionale perseguite dalla legge reg. disciplinatrice dell'indennità di anzianità, in attesa della modifica delle norme che regolano l'indennità di fine servizio, nonché della coerenza con il criterio del pro-rata introdotto dalla nuova disciplina in relazione ai diversi trattamenti - che l'abrogazione delle disposizioni relative all'indennità possa operare retroattivamente.

Il ricorso incidentale va conseguentemente rigettato.

Stante l'intervenuta conciliazione vanno compensate le spese fra la Regione Lombardia e gli altri ricorrenti.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi;

Accoglie il ricorso principale proposto da G M

A M F R e L S e dichiara inammissibile il medesimo ricorso proposto dagli altri ricorrenti;

Rigetta il ricorso incidentale;

Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia alla Corte d'appello di Milano anche per il regolamento delle spese del presente

# CASSAZIONE *net*

giudizio per quanto concerne il rapporto processuale dei predetti G M  
A M , F R e L S ;

Compensa le spese fra la Regione Lombardia e gli altri ricorrenti.

Così deciso in Roma il 22 gennaio 2014.

Il Consigliere estensore

*Giulio Meina*

Il Presidente

*Camoyen*

Il Funzionario Giudiziario  
Virgilio PALAGGI  
Depositato in Cancelleria



oggi, - 4 APR 2014

Il Funzionario Giudiziario  
Virgilio PALAGGI

*Virgilio Palaggi*

CASSAZIONE.NET

*12*